

# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO VIGILANZA**

**IL PONTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**



Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 ottobre 2014

## Articolo 1: Oggetto

- |     |  |
|-----|--|
| 1.1 | Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato anche "Organo" o OdV), strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo della IL PONTE SOC.. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (di seguito anche COOPERATIVA o ENTE), finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D. Leg.vo n. 231/2001. |
| 1.2 | Il presente regolamento di applica congiuntamente al Codice Etico adottato dalla IL PONTE SOC.. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.   |

## Articolo 2: Composizione

- |     |  |
|-----|--|
| 2.1 | Secondo quanto disposto dal modello organizzativo ex D. Leg.vo 231/2001 il Consiglio di Amministrazione può nominare un Organismo di Vigilanza avente sia composizione collegiale che monocratica. |
| 2.2 | Il presente regolamento disciplina il funzionamento sia dell'organo collegiale che dell'organo monocratico: le singole norme si applicheranno tenendo conto della natura dell 'OdV.                |

## Articolo 3: Competenze e funzioni dell'OdV

- |     |  |
|-----|--|
| 3.1 | L'Organismo di Vigilanza è chiamato svolgere le proprie funzioni come un organismo interno dotato di poteri di iniziativa e controllo, così come prescritto dal decreto legislativo 231 del 2001. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organismo di vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza. |
| 3.2 | L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta  |

	dalla natura dell'incarico, della natura dell'attività esercitata e dalle specifiche competenze.
3.3	<p>Nello svolgimento dei propri compiti l'Organo è chiamato a svolgere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al decreto legislativo n. 231/2001 verificatisi o configurabili rispetto ai reali processi aziendali, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato;</li> <li>b) verificare la necessità di aggiornamento del modello organizzativo conformemente all'evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e delle attività aziendali;</li> <li>c) verificare l'adeguatezza del modello organizzativo, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;</li> <li>d) collaborare alla predisposizione e integrazione dei codici comportamentali interni;</li> <li>e) avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente;</li> <li>f) accedere a tutte le attività svolte dall'ente e alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;</li> <li>g) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del modello organizzativo tra gli organi e tra i dipendenti della società, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari ed istituendo specifici corsi di formazione;</li> <li>h) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche attività poste in essere nell'ambito dei processi potenzialmente a rischio;</li> <li>i) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove si evidenzino disfunzioni del modello organizzativo o si sia verificata la commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione;</li> <li>j) vigilare sul rispetto e l'applicazione del modello organizzativo ed attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto.</li> </ul>
3.4	All'OdV spetta il potere di esprimersi sulla necessità o meno di un proprio ampliamento in senso collegiale, attraverso segnalazione al Consiglio di

	Amministrazione, nonché di determinare un budget di spesa su base annua per l'esercizio delle funzioni di vigilanza; il budget sarà presentato annualmente, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, al Consiglio di Amministrazione per la relativa adozione.
3.5	L'Organo, fatte salve le competenze dei singoli servizi, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito di criteri di eticità.
3.6	In particolare l'OdV ha il compito di: <ul style="list-style-type: none"> <li>α) definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico ed a chiarirne il significato e l'applicazione;</li> <li>β) coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;</li> <li>χ) promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;</li> <li>δ) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice Etico e attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto;</li> <li>ε) riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.</li> </ul>
Articolo 4: Flussi informativi.	
4.1	Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell'Organo si fonda su un continuo flusso di informazioni verso lo stesso Organo. L'OdV potrà pertanto richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, modalità di esecuzione e di attuazione, sulla base di criteri che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.
4.2	Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello organizzativo, nonché l'accertamento delle cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi di determinati reati presupposto, l'OdV potrà avere accesso a qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardanti criticità ai sensi del modello, ovvero a notizie relative alla commissione dei reati o a "pratiche" non in

	linea con lo stesso.
4.3	<p>Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:</p> <p>a) il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazioni;</p> <p>b) la tutela dei diritti di enti o società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in malafede e successivamente risultate infondate.</p>
4.4	Le informazioni che saranno fornite all'OdV dovranno essere inviate tramite l'indirizzo e-mail dello stesso, reso noto tramite comunicazione ufficiale a tutti i soggetti interessati, sia dipendenti che collaboratori esterni.
4.5	Dovrà essere possibile risalire alla fonte delle informazioni stesse. A seguito delle informazioni ricevute, l'Organo istituisce un procedimento volto ad accertare la violazione del modello organizzativo, riservandosi la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della violazione.
4.6	Terminata la fase istruttoria, l'OdV dovrà informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il soggetto delegato alla gestione del personale, il quale potrà irrogare le opportune sanzioni.
4.7	Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall'Organo nell'esercizio delle proprie funzioni saranno conservate presso un apposito archivio e saranno accessibili solo all'OdV stesso.
4.8	<p>All'OdV è garantito il potere di:</p> <p>α) accedere ad ogni possibile documento aziendale rilevante per l'espletamento delle funzioni ad esso demandate;</p> <p>β) disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa l'attuazione del modello organizzativo.</p>
4.9	Annualmente l'OdV redigerà una mappatura delle aree aziendali più sensibili. I dirigenti e responsabili apicali delle suddette aree dovranno relazionare all'OdV ogni sei mesi, in ordine ai fatti accaduti nel periodo e che potrebbero comportare una responsabilità dell'ENTE ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.
4.10	Il Presidente dell'ENTE dovrà informare correttamente e tempestivamente

l'Organismo di Vigilanza di ogni variazione della struttura organizzativa, dei mutamenti intervenuti nelle aree di attività dell'ente, di ogni variazione che possa coinvolgere le aree sensibili e/o i relativi soggetti referenti in rapporto ai reati considerati potenziale presupposto per l'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'ENTE, e ciò in conformità al modello organizzativo.

#### Articolo 5 : Modalità di riunione e obblighi di riporto.

- |     |   |
|-----|---|
| 5.1 | L'Organismo di Vigilanza si riunirà con frequenza almeno trimestrale e, in ciascuna seduta, prenderà in considerazione, a rotazione, le diverse aree sensibili, secondo il piano di attività che verrà redatto annualmente da parte dell'Organismo stesso.  |
| 5.2 | L'Organo, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione e con cadenza annuale redigerà una relazione informativa sull'attività di verifica, sul test effettuati e sul loro esito. Tale comunicazione deve contenere in dettaglio i controlli compiuti, specificando le eventuali problematiche riscontrate e le indicazioni sulle opportune misure da adottare.   |
| 5.3 | L'Organo annualmente redigerà una relazione informativa (eventualmente integrata in quella sopraindicata) sullo stato dell'attuazione del modello organizzativo da parte dell'ENTE. Tale comunicazione deve consentire di rendere noto al Consiglio di Amministrazione dell'ENTE il livello di osservanza delle procedure adottate con il modello organizzativo.  |
| 5.4 | Oltre alle relazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza dovrà dare, in via continuativa e immediata, informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione di tutte le informazioni, fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con procedure aziendali e tali da esporre l'ENTE a rischio di responsabilità e di sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. |

#### Articolo 6: Verbalizzazione delle sedute.

6.1	Ogni riunione o incontro dell'Organismo di Vigilanza deve essere oggetto di specifica verbalizzazione; il verbale deve essere trascritto nel libro delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza e deve essere sottoscritto dagli eventuali intervenuti.
6.2	Dal verbale stesso si devono evidenziare le informazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza, le richieste di informazioni fatte dall'Organismo ai soggetti destinatari e le risposte da questo ricevute anche se negative.
6.3	I verbali sono firmati, datati con mezzi che consentono di stabilire la data certa e debitamente conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito libro della adunanze.
Articolo 7: Possibilità di nominare consulenti.	
7.1	L'Organismo di Vigilanza può nominare consulenti con esperienza in specifiche aree. A tali soggetti è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Articolo 8: Durata in carica.	
8.1	L'Organismo di Vigilanza rimane in carica tre anni.
8.2	L'Organo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo di Vigilanza che deve avvenire per nomina del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre i quattro mesi successivi la cessazione o le dimissioni.
Articolo 9: Rinuncia e revoca del mandato.	
9.1	Qualora un componente dell'Organismo di Vigilanza intende rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione tempestivamente.
9.2	La revoca del mandato di un componente dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

9.3	L'Organismo di Vigilanza, o un suo componente, non può essere revocato se non per giusta causa.
9.4	<p>A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che rende il componente idoneo a svolgere proprio funzioni di vigilanza, un'infermità che comunque comporti l'assenza dall'attività per un periodo superiore a sei mesi;</li> <li>β) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia, di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;</li> <li>χ) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 5;</li> <li>δ) una sentenza di condanna dell'ENTE per uno dei reati presupposto ai sensi del decreto legislativo 231/2001, passata in giudicato, ove risulti dagli atti una omessa o insufficiente vigilanza imputabile all'Organismo o al componente;</li> <li>ε) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza per avere personalmente commesso uno dei reati previsti dal decreto;</li> <li>φ) una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;</li> <li>γ) il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al successivo art. 11.</li> </ul>
<p>Articolo 10: Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza.</p>	
10.1	L'Organismo di Vigilanza è sciolto in caso di dimissioni o per un conclamato impedimento che pregiudichi l'operatività dell'Organo per oltre quattro mesi.
10.2	Il Consiglio di Amministrazione provvede, in quel caso, al rinnovo dell'Organismo con tempestività.



Articolo 11: Cause di ineleggibilità.

- |      |   |
|------|---|
| 11.1 | Non possono essere eletti nell'Organismo di Vigilanza coloro che:<br>α) abbiano subito condanne nei termini di cui al precedente articolo 9;<br>β) si trovino comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico. |
|------|---|

Articolo 12: Remunerazione.

- |      |   |
|------|---|
| 12.1 | La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successiva deliberazione. |
| 12.2 | Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.   |

Articolo 13: Riservatezza.

- |      |   |
|------|---|
| 13.1 | Tutte le informazioni relative all'attività dell'Organismo di Vigilanza saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento, dal modello organizzativo e dal Codice Etico. |
|------|---|

Articolo 14: Modifiche, integrazioni e pubblicità.

- |      |   |
|------|---|
| 14.1 | Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni con le stesse modalità con cui si è provveduto alla redazione ed all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. |
| 14.2 | Il presente documento è disponibile al pubblico ed è assicurata la massima pubblicità.  |